CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 143

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 2/DDL del 24 marzo 2016)

DISCIPLINA E VALORIZZAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE E DELLE AREE NATURALI PROTETTE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 6 maggio 2016.

DISCIPLINA E VALORIZZAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE E DELLE AREE NATURALI PROTETTE

TITOLO I - Principi generali

CAPO I - Finalità e oggetto

Art. 1 - Finalità ed obiettivi.

1. Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione dell' ambiente nelle zone di particolare interesse naturalistico ed ecologico, nonché allo scopo di promuoverne lo studio scientifico e di sviluppare i servizi ecosistemici, la Regione del Veneto detta principi e norme per la disciplina della rete ecologica regionale, con particolare riferimento alle aree naturali protette, nel rispetto delle previsioni statutarie e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e in attuazione della convenzione mondiale sulla biodiversità e della strategia europea per fermare la perdita della biodiversità entro il 2020 anche in osservanza degli obiettivi e finalità della direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2. La presente legge assicura il funzionamento della rete ecologica regionale, con particolare riferimento alla disciplina delle aree naturali protette e si pone come obiettivo primario quello di conseguire la valorizzazione, la conservazione in uno stato favorevole e l' incremento del patrimonio di biodiversità, a garanzia della fruizione da parte dei cittadini e delle generazioni future; tali finalità sono perseguite anche mediante adeguate misure finanziarie e rispondono all' esigenza di:

a) migliorare l' efficacia e l' efficienza della gestione;

b) semplificare e migliorare le procedure programmatorie, pianificatorie e gestionali dei parchi e delle riserve regionali;

c) razionalizzare la spesa, secondo quanto previsto dall' articolo 10, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l' esercizio 2011".

3. La presente legge si ispira ai principi di leale cooperazione, di sussidiarietà, di partecipazione e di adeguatezza; essa è volta a favorire la crescita civile e culturale dell'intera società regionale e delle comunità locali ed a garantire un futuro migliore alle presenti ed alle prossime generazioni.

Art. 2 - Rete Ecologica regionale.

1. La rete ecologica regionale è composta da:

a) il sistema delle aree naturali protette presenti nel territorio regionale;

b) le zone speciali di conservazione, i siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale, facenti parte della rete Natura 2000;

c) gli ambiti per l' istituzione di nuovi parchi e riserve regionali e di interesse locale di cui all' allegato A) "Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali";

d) i corridoi ecologici e le altre strutture di collegamento e funzionamento della rete, così come individuate negli strumenti di pianificazione territoriale;
e) le aree naturali che rientrano nel patrimonio dell'Umanità e Riserva di Biosfera MAB secondo le definizioni dell'UNESCO.

2. Le zone ed aree della rete ecologica regionale di cui al comma 1, lettere a) e c) sono disciplinate dalla presente legge, quelle di cui alle lettere b), d) ed e) da specifici provvedimenti previsti dalla normativa vigente o da strumenti di pianificazione territoriale.

3. La gestione e conservazione delle zone e delle aree di cui al comma 1, lettere b) e d), può essere affidata ai soggetti gestori dei parchi e delle riserve regionali o ai soggetti gestori dei parchi e delle riserve di interesse locale per gli ambiti di competenza e per i territori, di varie forme e dimensioni, che con la loro connessione consentono la mobilità delle specie e l'interscambio genetico. La pianificazione di tali aree, ove affidata a detti soggetti gestori, è disciplinata mediante integrazione del Piano del parco e del regolamento della riserva, sentiti i Comuni territorialmente competenti, nel rispetto della normativa statale vigente.

TITOLO II - La Rete Ecologica Regionale

CAPO I - Sistema delle Aree naturali protette

Art. 3 - Classificazione delle aree naturali protette.

1. Il sistema delle aree naturali protette presenti nel territorio regionale del Veneto è composto da:
a) i parchi e le riserve regionali;
b) i parchi e le riserve interregionali;
c) i parchi e le riserve di interesse locale.

2. I soggetti gestori delle aree naturali protette ricadenti sul confine regionale possono promuovere intese ed accordi con i soggetti gestori delle aree naturali protette confinanti o limitrofe, al fine del coordinamento gestionale dei territori da tutelare.

3. Rientrano tra le aree naturali protette presenti nel territorio della Regione del Veneto anche i parchi e le riserve nazionali ancorché disciplinate dalla normativa statale.

Art. 4 - Parchi regionali.

1. I parchi regionali comprendono zone del territorio regionale, organicamente definite, di speciale interesse naturalistico-ambientale e storico-culturale, nelle quali conservazione, miglioramento e protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della vegetazione, della fauna e più in generale della funzionalità ecosistemica, possono accompagnarsi ad un equilibrato sviluppo sostenibile delle popolazioni ivi residenti, ad attività di divulgazione scientifica e a forme di turismo sostenibile, opportunamente regolate.

2. I parchi regionali nonché le aree di protezione esterne agli stessi, ove delimitate nei provvedimenti istitutivi e specificatamente normate, sono beni di interesse paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

3. Le aree di protezione esterna ai parchi regionali sono così costituite:
a) "aree contigue" così come definite dall'articolo 4 della legge 394/1991;

b) zone "pre parco" individuate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" e delle singole leggi istitutive dei parchi regionali;
c) "zone limitrofe" così come definite nei singoli Piani ambientali dei parchi.

Art. 5 - Riserve regionali.

1. Le riserve regionali sono costituite da zone del territorio regionale, anche di limitata estensione, che presentano, unitariamente considerate, particolare interesse naturalistico-ambientale in funzione di specifiche ricerche in campo scientifico, oppure di una speciale tutela per particolari manifestazioni geomorfologiche, vegetali, faunistiche, paleontologiche, archeologiche o per altri valori naturalistici significativi.
2. Le riserve possono comprendere:
a) zone di riserva integrale, nelle quali l'ambiente naturale è conservato e protetto in modo assoluto nella sua integrità;
b) zone di riserva orientata, nelle quali l'evoluzione della natura è sorvegliata e orientata scientificamente.

Art. 6 - Ambiti territoriali dei parchi e delle riserve regionali.

1. I parchi e le riserve regionali sono istituiti prioritariamente negli ambiti individuati nell'allegato A) "Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali". Con apposito provvedimento della Giunta regionale che provvede, sentita la commissione consiliare competente, all'individuazione cartografica.
2. Dalla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 e fino all'entrata in vigore della legge regionale istitutiva del parco di cui all'articolo 7 o del provvedimento istitutivo della riserva di cui all'articolo 8, si applicano le seguenti misure di salvaguardia che fanno divieto di:
a) interventi che modificano il regime o la composizione delle acque con esclusione di quelli necessari per la sicurezza del territorio, quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole in atto;
b) raccolta, asportazione e danneggiamento della flora spontanea e fauna e delle singolarità geologiche, mineralogiche e paleontologiche;
c) introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente e geneticamente dannose;
d) movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l'ambiente naturale;
e) l'apertura di nuove strade ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale;
f) l'apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno;
g) interventi di bonifica di qualsiasi tipo, con esclusione di quelli in siti inquinati;
h) uso dei mezzi motorizzati nei territori protetti in particolare nei percorsi fuoristrada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei rifugi alpini;
i) la navigazione a motore sui corsi d'acqua, sulle acque di transizione e sulle acque marine costiere con motori superiori a Kw 5;

j) recinzioni che recano pregiudizio alla valorizzazione delle aree, escluse quelle con siepi, le recinzioni temporanee a protezione delle colture agricole e delle attività silvo-pastorali, zootecniche e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi;
k) esercizio venatorio; possono tuttavia essere consentiti interventi di selezione biologica qualora vi sia necessità, sulla base di evidenze scientifiche;
l) attività che producono danni ai valori tutelati dalla presente legge.

3. Il Presidente della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, può autorizzare motivate deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere da a) a j), previo parere della Valutazione Tecnica Regionale (di seguito VTR), di cui all' articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", come modificato dall' articolo 41 della presente legge.

4. Nelle more del provvedimento deliberativo della Giunta regionale di cui al comma 1, agli ambiti individuati nell' allegato A) si applicano le norme di salvaguardia previste dal vigente PTRC.

Art. 7 - Procedimento di istituzione dei parchi regionali.

1. Ciascun parco è istituito con legge regionale che, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, stabilisce, tra l' altro:
a) il perimetro del parco indicato mediante apposita cartografia in scala 1:10.000 derivata dalla Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN);
b) le caratteristiche del parco, ai fini della articolazione e classificazione in zone;
c) le misure di salvaguardia che vanno applicate all' interno del parco, sino all' adozione del Piano del parco;
d) il soggetto gestore del parco;
e) gli atti che il soggetto gestore del parco è tenuto ad adottare, in difetto dei quali il Presidente della Giunta regionale provvede in via sostitutiva ai sensi dell' articolo 39;
f) i finanziamenti necessari.

2. Qualora il territorio del parco sia in tutto o in parte compreso tra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio di comunioni familiari montane, la gestione può essere affidata alle stesse comunioni anche associate tra loro.

Art. 8 - Procedimento di istituzione delle riserve regionali.

1. Ciascuna riserva regionale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, è istituita con provvedimento della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare e previo parere della VTR di cui all' articolo 27 della legge regionale n. 11 del 2004, come modificato dall' articolo 41 della presente legge. Il provvedimento istitutivo stabilisce:
a) il perimetro della riserva, indicato mediante apposita cartografia in scala 1:10.000 derivata dalla Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN);
b) le caratteristiche della riserva, ai fini della articolazione e classificazione in zone;
c) le misure di salvaguardia che vanno applicate all' interno della riserva, sino all' approvazione del regolamento di cui all' articolo 20;
d) gli atti che gli Enti gestori sono tenuti ad adottare, in difetto dei quali il Presidente della Giunta regionale provvede in via sostitutiva ai sensi dell' articolo 39.

2. La gestione della riserva può essere affidata:
a) ai soggetti gestori di parchi regionali;

b) ai Comuni territorialmente interessati in forma singola o associata qualora la riserva sia ricompresa nei relativi territori;
c) alle comunioni familiari montane;
d) all' Agenzia Veneta per l' Innovazione nel Settore Primario, qualora la riserva sia costituita interamente da territorio demaniale regionale;

3. Per lo svolgimento delle attività i soggetti gestori della riserva possono avvalersi di "Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale" (Onlus), previa stipula di apposita convenzione.

Art. 9 -Piano del parco.

1. Per ciascun parco regionale è approvato un piano allo scopo di assicurare la necessaria protezione, conservazione e valorizzazione della natura e dell' ambiente e degli aspetti storico-culturali collegati [v. art.4, comma 1]. Il piano determina:
a) il perimetro del parco cosi come definito alla lettera a), del comma 1, dell' articolo 8 della presente legge;
b) l' articolazione in aree di riserva, aree di protezione generale ed aree di promozione economica e sociale ai sensi degli articoli 13, 14 e 15.
c) gli interventi conservativi, riqualificativi, di recupero e di miglioramento da operarsi a cura dell' Ente gestore;
d) le aree che, dovendo accogliere attrezzature o infrastrutture per una utilizzazione pubblica dei beni, devono essere acquisite al patrimonio pubblico;
e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel parco, nonché la regolamentazione delle attività consentite, al fine di evitare disturbi ed impatti al patrimonio naturalistico, e storico-culturale con particolare attenzione alle attività produttive silvo-pastorali e agricole compatibili;
f) i tempi e le modalità di cessazione delle attività antropiche incompatibili con la destinazione della zona a parco;
g) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il parco e le norme principali per la loro regolazione.

2. Il Piano del parco deve avere, quale contenuto minimo, i seguenti elaborati:
a) una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi e dei criteri da adottare nell' attuazione del piano;
b) una banca dati alfanumerica e vettoriale contente il quadro conoscitivo del piano, costituito dal sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dal piano e predisposto secondo le vigenti specifiche regionali;
c) rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a 1:10.000 derivate dalla carta tecnica regionale numerica (CTRN), atte a determinare la suddivisione dell' area in zone distinte, nonché l' assetto naturalistico, agricolo e forestale della zona distinguendo tra stato di fatto e stato di progetto;
d) le norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni di cui alla lettera e), del comma 1, nonché la regolamentazione delle attività consentite;
e) un programma finanziario di massima ai fini della predisposizione del programma di attuazione delle attività di cui all' articolo 21.

3. Il Piano del parco può contenere, altresì, nei casi previsti dal comma 3, dell' articolo 2, la disciplina delle aree della Rete Natura 2000, dei corridoi ecologici e delle altre strutture di collegamento e funzionamento della rete.

4. Il piano del parco è sovraordinato ai piani territoriali e urbanistici e ad ogni altro strumento di pianificazione.

~~5. Per i parchi e le riserve già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve le disposizioni dei relativi piani, ove più restrittive.~~ [v. art. 40]

Art. 10 - Procedimento di formazione del Piano del parco.

1. L' Ente gestore, entro dodici mesi dall' entrata in vigore della legge istitutiva del parco, elabora un documento preliminare con i contenuti di cui all' articolo 9 e lo trasmette agli enti locali interessati. Per l' esame del documento preliminare si assume il metodo della concertazione e della partecipazione di cui all' articolo 5, della legge regionale n. 11 del 2004.

2. A seguito della conclusione della fase di concertazione di cui al comma 1, la Comunità del Parco adotta il Piano, previa acquisizione dei pareri di cui agli articoli 29 e 30. Con l' adozione del piano da parte dell' organo competente vanno applicate le misure di salvaguardia previste dal Piano stesso.

3. Entro trenta giorni dall'adozione, il Piano del parco è depositato presso la segreteria del Parco. Dell'avvenuto deposito è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e su almeno due quotidiani a diffusione regionale, con indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avvenuto deposito, ciascun soggetto interessato può presentare osservazioni.

4. Il Presidente del Parco, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, trasmette alla Giunta regionale il Piano del parco adottato, unitamente alle osservazioni pervenute e alle eventuali controdeduzioni.

5. La Giunta regionale, entro i successivi centoventi giorni, previa VTR di cui all' articolo 27 della legge regionale n. 11 del 2004, come modificato dall' articolo 41 della presente legge, trasmette al Consiglio regionale per la sua approvazione il Piano del parco adottato con le osservazioni pervenute, corredato dei pareri e delle eventuali proposte di modifica. Il Piano è approvato dal Consiglio regionale.

6. Le varianti generali al Piano del parco sono adottate ed approvate con le procedure di cui al presente articolo.

7. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del piano sono approvate dalla Giunta regionale previa VTR di cui all' articolo 27 della legge regionale n. 11 del 2004, come modificato dall' articolo 41 della presente legge. Rientrano nelle varianti parziali anche le eventuali modifiche al perimetro del parco purché sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) le modifiche non interessino, neppure in parte, zone di protezione integrale;
b) le modifiche riguardino una superficie del territorio del parco inferiore all' 1 per cento;
c) le modifiche riguardino una lunghezza di perimetro inferiori a 500 metri lineari.

8. Rientra, altresì, tra le varianti parziali del comma 7, l' adeguamento del Piano alle specifiche misure di conservazione per le aree della Rete Natura 2000, nel rispetto di quanto previsto dal DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e dalla normativa vigente;

9. Il piano e le varianti acquistano efficacia quindici giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del relativo provvedimento di approvazione.

10. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di coordinamento delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione di cui al presente articolo con quelle in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

“Norme in materia ambientale”, nonché con quelle in materia di Valutazione di Incidenza (VINCA), in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini.

Art. 11 - Istituzione di parchi e riserve interregionali.

1. I parchi e le riserve interregionali sono ambiti territoriali che presentano caratteristiche simili a quelle comprese nei parchi e riserve regionali ma che, per la loro collocazione geografica e per l’unitarietà degli ecosistemi che le compongono, richiedono una gestione coordinata con i territori o con le aree naturali protette confinanti e ricomprese nelle Regioni contermini.
2. I parchi e le riserve interregionali sono istituite, previa intesa programmatica tra le Regioni interessate, secondo le modalità e i principi dettati dalla normativa statale e sono gestite mediante criteri unitari.

Art. 12 - Istituzione di parchi e riserve di interesse locale.

1. I parchi e le riserve di interesse locale sono aree terrestri, fluviali, lacustri o lagunari di limitata estensione che comprendono aree naturali o seminaturali importanti per la tutela della biodiversità, del paesaggio, della storia e della cultura locale e per potenziare la funzionalità delle aree verdi periurbane il cui contesto è stato particolarmente impoverito dai processi di urbanizzazione.
2. I parchi e le riserve di interesse locale sono istituiti dai Comuni in forma singola o associata, prioritariamente negli ambiti di cui all’allegato A), nel rispettivo strumento di pianificazione territoriale. Lo stesso dispone altresì in ordine alla perimetrazione del parco o della riserva, nonché al relativo piano e regolamento, che sono elaborati in conformità ai principi e alle finalità dettati dalla presente legge.
3. La gestione del parco o della riserva compete agli Enti di cui al comma 2 che, in conformità a quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge 394/1991, possono affidare la stessa alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agrosilvopastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

CAPO II - Classificazione delle aree

Art. 13 - Aree di Riserva.

1. Nelle aree sottoposte a regime di Riserva integrale, il suolo, il sottosuolo, le acque, la vegetazione e la fauna sono rigorosamente protetti e l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità.
2. Nelle aree sottoposte a regime di Riserva generale orientata la conservazione dell’ambiente naturale è preminente; sono consentiti solo gli interventi di protezione dell’ambiente o di ricostituzione degli equilibri naturali, eseguiti dall’Ente gestore o previo suo nulla osta.
3. Le aree di cui al commi 1 e 2 devono essere, di massima, individuate in territori in cui non siano in atto rilevanti insediamenti antropici permanenti e attività produttive incompatibili.
4. L’accesso dei visitatori è consentito esclusivamente alle condizioni e secondo le modalità previste dal Piano del parco e dal regolamento.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, all' interno delle aree di cui ai commi 1 e 2 può essere consentito, per le strutture già esistenti, l' esercizio di rifugi alpini, bivacchi fissi, posti di ristoro e ristorazione galleggiante, anche in gestione a terzi, su autorizzazione dell' Ente gestore, revocabile qualora la gestione si svolga in modo pregiudizievole per le finalità del parco o della riserva.

Art. 14 - Aree di protezione generale.

1. Nelle aree di protezione generale la conservazione dell'ambiente naturale prevale rispetto alle utilizzazioni antropiche, consentite nella forma tradizionale e compatibilmente con le esigenze di conservazione degli ecosistemi presenti; sono sempre ammessi gli interventi di cui all' articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
2. Nelle aree di protezione generale è consentito l' esercizio di attività agricole, utilizzazioni forestali, pascolo e attività zootecniche, turistiche nonché la produzione artigianale di qualità, in forme compatibili con la tutela ambientale e non contrastanti con le finalità generali del parco o della riserva e con le norme del Piano del parco.
3. L' accesso con mezzi meccanici, il tracciamento di piste per gli stessi, l' impianto di teleferiche e la costruzione di manufatti, sono consentiti, purché funzionali alle attività di cui al comma 2, alle condizioni e con le modalità previste dal Piano ambientale e dal regolamento.
4. È sempre consentito agli aventi titolo, ai sensi della normativa vigente, l' accesso alle terre di uso civico o del patrimonio regoliero.

Art. 15 - Aree di promozione economica e sociale.

1. La aree di promozione economica e sociale è l' area nella quale il territorio è caratterizzato da superfici urbanizzate e quelle destinate all' urbanizzazione negli strumenti di pianificazione territoriale comunale, nelle quali debbono essere prioritariamente realizzate le nuove edificazioni e le nuove attività produttive, funzionali alla fruizione del parco ed alla utilizzazione e trasformazione delle sue risorse.

CAPO III - Attività e Interventi

Art. 16 - Attività nel territorio del parco e delle riserve.

1. Nei parchi e nelle riserve tutti gli interventi, compresi quelli edilizi, ~~che possono alterare in modo permanente l' assetto ambientale e delle risorse naturali~~ , salvo gli interventi di cui al c. 5, sono subordinati alla verifica di compatibilità con il Piano del parco o con il regolamento della Riserva e con i relativi provvedimenti istitutivi, mediante il nulla osta dell' Ente gestore del parco o della riserva da rilasciare nei termini di legge. Decorsi tali termini, il nulla osta si intende reso favorevolmente, purché sussista la compatibilità con il Piano o con il regolamento e i relativi provvedimenti istitutivi, asseverata da un tecnico abilitato.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 può essere condizionato all' osservanza di particolari previsioni e prescrizioni atte a garantire la minore interferenza con il sistema naturale ed ambientale.

3. Nelle aree ricadenti all' interno del perimetro dei parchi e delle riserve regionali, le funzioni amministrative di cui all' articolo 45 bis, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2004 sono esercitate ~~dai Comuni inseriti nell' elenco degli Enti idonei o loro sostituti~~ dall'Ente gestore del Parco se questo è inserito nell'elenco degli Enti idonei ai sensi dell' articolo 45 quater della medesima legge regionale.

4. Entro un anno dall' emanazione della presente legge, la Giunta regionale adotta una apposita direttiva per fissare le modalità di rilascio del nulla osta.

5. Il Piano del parco individua le tipologie di opere diverse da quelle di cui al comma 1 che non alterano l' assetto ambientale e delle risorse naturali e non interferiscono con le finalità di tutela del parco e della sua funzionalità, al fine di una loro eventuale esclusione dal rilascio del nulla osta.

6. Per i parchi già istituiti l'individuazione di cui al comma precedente avviene nei termini di cui agli adeguamenti previsti dal comma 6 bis dell'art. 40.

Art. 17 - Gestione faunistica.

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 394/1991, nel territorio dei parchi e delle riserve regionali la gestione faunistica è finalizzata alla conservazione della diversità genetica delle popolazioni di fauna selvatica presenti, nonché alla tutela degli habitat indispensabili per la loro sopravvivenza.

2. Sono possibili interventi di controllo delle popolazioni faunistiche qualora siano ritenuti necessari per assicurare la funzionalità ecologica degli ecosistemi naturali, la permanenza delle attività agricole, zootecniche, forestali e della pesca che sono svolte all'interno del territorio dei parchi e delle riserve regionali, nonché gli interventi necessari per la sicurezza idraulica.

3. Le attività di controllo devono essere effettuate prioritariamente attraverso l'utilizzo di metodi ecologici ed in subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed attuati dagli Enti di gestione avvalendosi del proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione ed appositamente autorizzati; in caso di fauna omeoterma è necessario acquisire il preventivo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

4. L' esercizio della pesca è consentito, al di fuori delle aree sottoposte al regime di zona di protezione integrale nei limiti e con l' osservanza delle prescrizioni contenute nel Piano del parco. Fino all' adozione del Piano del parco valgono le norme previste dai vigenti strumenti regionali di settore.

Art. 18 - Fauna e flora spontanea.

1. All' interno dei parchi e delle riserve ~~è vietato~~ è vietata l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente e geneticamente dannose; è inoltre vietato raccogliere o distruggere la flora; l' eventuale raccolta di piante a scopi scientifici o didattici deve essere autorizzata dall' Ente gestore.

2. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 17, è vietata qualsiasi forma di cattura degli animali; l' Ente gestore, previo parere dell' ISPRA, può autorizzare la cattura di animali per scopi scientifici nel rispetto della disciplina statale e comunitaria sulla tutela della fauna selvatica.

Art. 19 - Veicoli e natanti.

1. Nei parchi e nelle riserve la circolazione e la navigazione a motore sui corpi idrici sono consentite esclusivamente nelle aree o nei corsi d' acqua espressamente previsti nel Piano del

parco o nel regolamento che può fissare limiti in relazione alla potenza dei motori e alle altre esigenze della natura.

2. In considerazione delle particolari esigenze della fauna, della flora e della valorizzazione ambientale, l'Ente gestore può in ogni caso vietare o limitare temporaneamente a parti del territorio o di corsi d'acqua, o a percorsi specifici, la circolazione e la navigazione a motore.

3. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli agricoli ed ai mezzi di servizio forestali o dell'Ente gestore.

4. Nel territorio del Parco Naturale Regionale del Delta del Po la circolazione e la navigazione a motore sui corpi idrici è consentita secondo le normative regionali vigenti per la navigazione delle acque interne e della navigazione marittima. Il Piano del parco può fissare limiti diversi in relazione alla potenza dei motori ed alla velocità di circolazione e navigazione ed ogni altra limitazione giustificata da esigenze di tutela della natura.

Art. 20 - Regolamento del parco e della riserva.

1. Il regolamento del parco o della riserva disciplina, in dettaglio, le attività consentite, i vincoli e le prescrizioni ed è approvato dall'Ente gestore previo parere della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette.

2. Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente di cui all'articolo 1 nonché il rispetto delle caratteristiche naturali, antropologiche storiche e culturali locali proprie dei territori interessati, il regolamento definisce le attività consentite nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 11 della legge 394/1991, della presente legge e del provvedimento istitutivo.

3. Nei parchi il regolamento può essere adottato contestualmente al Piano per il parco.

Art. 21 - Programma di attuazione delle attività del parco e della riserva.

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano del parco o entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di istituzione della riserva, l'Ente gestore adotta un programma di attività che individua, sulla base delle disponibilità finanziarie, le opere e le iniziative da assumere al fine di soddisfare gli scopi che hanno determinato l'istituzione del parco o della riserva, nonché l'ordine di priorità degli interventi, al fine di un loro coordinamento con le iniziative e le opere in programma nei territori finitimi.

2. Il programma di cui al comma 1 è aggiornato ogni tre anni ed è attuato mediante piani annuali di gestione delle attività.

Art. 22 - Patrimonio regionale nelle aree naturali protette.

1. Ove nel territorio del parco o della riserva siano compresi beni demaniali della Regione oppure beni costituenti il patrimonio naturale o forestale la cui titolarità sia in capo alla Regione, la gestione degli stessi può essere affidata dalla Giunta regionale all'Ente gestore mediante apposita convenzione.

CAPO IV - Organizzazione dei parchi regionali

Art. 23 - Gestione.

1. La Giunta regionale definisce gli obiettivi e le linee strategiche di indirizzo dei parchi regionali, coordina le iniziative e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l' unitarietà della politica di settore, della gestione e della comunicazione.

2. La gestione dei parchi regionali può essere affidata ad un Ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, con sede legale e amministrativa nel rispettivo territorio, oppure a consorzi obbligatori tra enti locali o organismi associativi ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali", oppure alle comunità familiari montane secondo la disciplina vigente; l' Ente gestore è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale.

3. L' Ente gestore, esercita le proprie funzioni nel rispetto degli obiettivi e delle strategie di cui al comma 1 e avvalendosi della collaborazione e degli indirizzi tecnici forniti dalla struttura regionale competente in materia di aree naturali protette.

4. Le disposizioni di cui al presente Capo, non si applicano al Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d' Ampezzo, per il quale trova applicazione la legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 "Norme per l' istituzione del Parco delle Dolomiti d' Ampezzo", in considerazione della natura giuridica delle Regole d' Ampezzo, Ente gestore del parco.

Art. 24 - Organi.

1. Sono organi del parco:

a) ~~il Presidente~~ la Comunità del Parco;
b) il Consiglio Direttivo;
c) ~~la Comunità del Parco~~ il Presidente;
d) il Revisore dei Conti.

2. Ferma restando la disciplina statale in materia di inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi, qualora non diversamente disciplinato dal presente Capo IV, per le nomine e le designazioni di competenza regionale, per la durata e la ricostituzione nonché per le incompatibilità degli organi dell' Ente parco si applica la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni. La carica di Presidente del Parco, di componente del Consiglio Direttivo o di Revisore dei Conti può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

3. Sono organismi di carattere consultivo:

a) la Consulta del Parco;
b) il Comitato tecnico-scientifico.

~~Art. 25~~ - Art. 27 - Presidente del Parco.

1. Il Presidente del Parco è nominato dal Presidente della Giunta regionale, fra i cinque componenti del Consiglio Direttivo, in possesso di adeguata esperienza di carattere amministrativo o in materie naturalistico-ambientali.

2. Al Presidente spettano la legale rappresentanza dell' Ente, il coordinamento dell' attività, le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo, l' adozione di provvedimenti urgenti e indifferibili, che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. Ulteriori funzioni sono assegnate dallo Statuto dell' Ente.

3. Nei casi in cui si verifichino situazioni di particolare gravità nella gestione dell' ente o che comunque possano determinare un danno allo stesso, il Presidente del Parco informa il Presidente della Giunta regionale il quale può provvedere mediante la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell' articolo 39, al fine dell' adozione dei necessari provvedimenti.

4. Al Presidente spettano il rimborso delle spese di missione strettamente collegate all' espletamento del mandato e debitamente documentate, nonché un' indennità di carica, quantificata dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente.

5. In caso di morte, dimissioni, decadenza o altra causa di impedimento non temporaneo dell' esercizio delle funzioni del Presidente, il Presidente della Giunta regionale avvia il procedimento per la nomina del successore, che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore. Al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività, nelle more della nomina del Presidente, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vicepresidente individuato ai sensi dell' articolo 26, comma 3.

Art. 26 - Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta della Comunità del Parco ed è formato da 5 componenti ~~della Comunità del Parco~~, di cui almeno uno scelto tra quelli designati dalla Giunta regionale, in possesso di adeguata esperienza di carattere amministrativo o in materie naturalistico-ambientali e dotati di un adeguato curriculum in relazione alla tipologia di incarico a cui sono chiamati.

2. Nell' ambito ~~dell' indirizzo politico e amministrativo~~ del programma determinato dalla Comunità del Parco, il Consiglio Direttivo definisce, realizza e attua gli obiettivi di governo e di amministrazione, con riferimento all' organizzazione, al funzionamento ed alla vigilanza dell' ente, promuovendo ed esercitando allo scopo ogni idonea ed opportuna iniziativa e funzione, nonché ogni altra funzione ad esso assegnata dallo Statuto. Spetta altresì al Consiglio direttivo la proposta del Piano del Parco.

2 bis. In coincidenza con la discussione del bilancio consuntivo il Consiglio Direttivo elabora un documento illustrativo dell'attività svolta e delle problematiche incontrate dall'Ente nel periodo cui si riferisce il bilancio, con particolare riferimento ai progetti affrontati, alla gestione del personale, alle autorizzazioni e ai nulla osta di cui all'art. 16, alle sanzioni di cui all'art. 38; il documento viene pubblicato sul sito dell'Ente e inviato alla Regione, a tutti i Consigli comunali dei Comuni del Parco, ai membri della Consulta.

3. Il Consiglio Direttivo elegge, nel proprio seno, un Vicepresidente, il quale funge da Presidente in caso di impedimento temporaneo del medesimo.

4. In caso di morte, dimissioni, decadenza o altra causa di impedimento dell' esercizio delle funzioni di componente del Consiglio Direttivo, il Presidente della Giunta regionale avvia il procedimento per la nomina del successore, che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.

5. Ai componenti del Consiglio Direttivo, ad esclusione del Presidente al quale spetta quanto previsto all' articolo ~~25~~ 27, spettano il rimborso delle spese di missione strettamente collegate all' espletamento del mandato e debitamente documentate, nonché un gettone di presenza, quantificato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente.

6. In caso di mancata proposta dei nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo da parte della Comunità del Parco, entro i termini previsti dall' articolo ~~27~~ 25, comma 5, lettera b), il Presidente della Giunta regionale provvede direttamente alla nomina degli stessi nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

7. Al Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, 2 rappresentanti designati dalla Consulta di cui all'articolo 29.

~~Art. 27~~ Art. 25 - Comunità del Parco.

1. La Comunità del Parco è composta:

a) dal Sindaco dei Comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del parco, oppure da un suo delegato in possesso di adeguato curriculum ed esperienza in materia ambientale-naturalistica o amministrativa;

b) da ~~tre~~ due soggetti designati dalla Giunta regionale, in possesso dei requisiti di cui alla lettera a);

c) da un componente indicato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale per ciascuno dei seguenti gruppi di categorie:

1) associazioni ambientaliste;
2) associazioni scientifiche e culturali;
3) associazioni di promozione delle attività turistiche;
4) associazioni legate alle attività produttive agricole;
5) associazioni legate alle attività produttive non agricole.

1 bis. Entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge le associazioni di cui al precedente comma 1, lettera c) vengono invitate dal Presidente della Giunta regionale a presentare il loro candidato. In caso di mancata indicazione o in caso vengano indicati più nomi, il candidato viene scelto dal Presidente della Giunta regionale.

1 ter. Per le nomine successive alla prima le indicazioni di cui al comma precedente vengono fatte dalle associazioni che fanno parte della Consulta [nel frattempo nominata]

2. I componenti della Comunità del Parco sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. La Comunità del Parco è presieduta dal Presidente del Parco e alle riunioni partecipa di diritto il Direttore di cui all' articolo 31.

4. La Comunità orienta l'attività complessiva dell'Ente e delibera in merito a tutte le questioni generali come meglio definito dallo statuto ed in particolare su:

a) lo statuto;
b) i bilanci preventivo e consuntivo;
c) i regolamenti;
d) l' adozione del Piano per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale;
e) l'adozione del programma di cui al successivo comma 5, punto c)

5. La Comunità del parco:

a) è convocata dal Presidente del Parco almeno due volte l'anno nonché ogni volta che venga richiesto da un terzo dei suoi componenti;

b) entro i trenta giorni successivi alla sua costituzione, propone ~~tra i suoi membri~~ i nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo che verranno nominati dal Presidente della Giunta regionale;

c) assieme ai nominativi di cui sopra propone un programma di lavoro per lo svolgimento del mandato del Consiglio Direttivo.

6. Ai componenti della Comunità del Parco spetta un gettone di presenza quantificato dalla Giunta regionale secondo la normativa vigente.

Art. 28 - Revisore dei Conti.

1. Le funzioni di Revisore dei Conti sono svolte da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE".
2. La Giunta regionale, contestualmente alla nomina del Revisore, nomina il supplente con le medesime modalità di cui al comma 1.
3. Il Revisore dei Conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco, secondo le norme e i regolamenti di contabilità vigenti. Qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'azienda, il revisore ha l'obbligo di riferirne immediatamente alla Giunta regionale ed è tenuto a fornire alla stessa, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto.
4. Il revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina e comunque fino a quello di nomina del nuovo revisore.
5. Al Revisore dei Conti compete un'indennità di carica annua lorda pari all'importo massimo stabilito all'articolo 3, della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 "Norme modificative e integrative delle leggi istitutive di alcuni enti dipendenti per quanto concerne le indennità agli amministratori e ai revisori e la nomina del presidente del collegio dei revisori" e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese di missione strettamente collegate all'espletamento del mandato e debitamente documentate.

Art. 29 - Consulta del Parco.

1. Gli Enti parco svolgono la propria attività garantendo la più ampia informazione ed improntano la propria attività gestionale e le proprie scelte di pianificazione e programmatiche alla più ampia partecipazione dei cittadini mediante appositi strumenti di informazione e consultazione previsti nello statuto.
2. Per le finalità previste dal comma 1, l'Ente parco si avvale, secondo le modalità previste dallo statuto, della Consulta del parco, organismo consultivo rappresentativo delle associazioni ambientaliste e scientifiche, delle associazioni di promozione delle attività turistiche, sociali e culturali, delle associazioni legate alle attività produttive agricole e non agricole, delle associazioni venatorie ed ittiche e delle associazioni di volontariato aventi una rilevante rappresentatività sul territorio interessato dal Parco.
3. La Consulta del Parco in particolare esprime proposte e pareri:

a) sui regolamenti del parco;
b) sul Piano del parco;
c) sui programmi di gestione e valorizzazione del parco.

4. I pareri di cui al comma 3 sono adottati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale si intendono resi in senso favorevole.

4 bis. La Consulta del Parco propone inoltre i nomi dei candidati per la nomina nella Comunità del Parco di cui all'art. 25, comma 1 ter e per la nomina nel Consiglio Direttivo di cui al c.7 dell'art. 26.

5. Ai componenti della Consulta del Parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.

Art. 30 - Comitato tecnico scientifico.

1. Per garantire l' apporto del mondo scientifico all' attività gestionale dei parchi è prevista la costituzione di un comitato tecnico scientifico con funzioni consultive.

2. Il comitato è composto da un massimo di 7 componenti nominati dal Presidente del Parco e sono scelti tra esperti, di cui uno con professionalità giuridica o economica, nelle seguenti discipline: botanica, zoologia, scienze agro-forestali, geologia, scienze ambientali, storia, etnografia.

3. Le sedute del comitato sono presiedute dal Presidente del Parco o da un suo delegato e alle stesse partecipa di diritto il Direttore.

4. Il comitato esprime, entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali se ne prescinde, parere sui seguenti provvedimenti:

a) Piano del parco;
b) regolamenti;
c) bilanci, variazioni di bilancio, conto consuntivo.

5. Il comitato esprime, inoltre, parere, su richiesta degli organi del parco e del Direttore, in relazione a questioni riguardanti i valori naturalistici e lo sviluppo delle risorse ambientali del parco.

6. Ai componenti del comitato spetta un gettone di presenza per le sedute, quantificato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente nonché il rimborso delle spese di missione strettamente collegate all' espletamento del mandato e debitamente documentate.

7. Il funzionamento del comitato è stabilito dallo statuto.

Art. 31 - Direttore e personale.

1. Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale con contratto di diritto privato, a tempo determinato, della durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabile.

2. La funzione di Direttore è svolta da personale regionale o dei parchi con qualifica di dirigente o di categoria D con incarico di posizione organizzativa di fascia più alta che abbia maturato almeno cinque anni di comprovata esperienza in materia naturalistico ambientale o amministrativa.

3. La funzione di Direttore può essere svolta, altresì, da personale esterno, in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver maturato almeno cinque anni di comprovata esperienza in materia naturalistico ambientale o amministrativa;
b) essere in possesso del diploma di laurea, anche triennale.

4. Il Direttore:

a) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi tutti quelli che impegnano l'Ente parco verso l'esterno;
b) assume la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa;
c) è responsabile della gestione delle risorse umane, nel rispetto della dotazione organica determinata dalla Giunta regionale;
d) attua i Piani, programmi e direttive generali definite dal Consiglio Direttivo;
e) partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo;
f) svolge gli ulteriori compiti assegnati dallo statuto.

5. Il trattamento economico del Direttore è determinato con delibera della Giunta regionale e non può superare il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dirigenti regionali di settore.

6. L'Ente parco, previa autorizzazione della Giunta regionale, svolge la sua attività con proprio personale, assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di pubblico

impiego cui si applica lo stato giuridico ed economico previsto dal CCNL Regioni ed autonomie locali, ovvero da personale comandato o distaccato da parte dei Comuni territorialmente interessati o dalla Regione.

Art. 32 - Statuto.

1. L' Ente parco approva lo statuto entro sessanta giorni dalla sua istituzione, sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta regionale.
2. Lo statuto indica e stabilisce criteri generali di funzionamento tenendo conto delle peculiarità di ciascuna area interessata al fine di migliorare la funzionalità dell' Ente stesso. Disciplina le attività dell'Ente e ogni altro aspetto relativo al funzionamento degli organi dello stesso non espressamente disciplinati dalla presente legge.

CAPO V - Interventi di finanziamento

Art. 33 - Finanziamento ordinario della rete ecologica regionale.

1. Le risorse finanziarie regionali destinate alla rete ecologica regionale, riguardano:

a) la gestione delle aree naturali protette regionali da assegnare direttamente ai rispettivi Enti di gestione secondo criteri di equità distributiva tenendo proporzionalmente conto dei fattori che maggiormente incidono nella gestione oltre che delle spese fisse;
b) la promozione del Rete ecologica regionale, di sue parti o componenti, di diretta gestione della Giunta regionale;
c) gli investimenti delle aree protette regionali da assegnare direttamente ai rispettivi Enti di gestione privilegiando i progetti di gestione e le iniziative di investimento promosse e realizzate congiuntamente da più aree protette.

2. Per le aree naturali protette, l' Ente gestore approva annualmente il piano delle attività sulla base della programmazione triennale di cui all' articolo 21 e delle disponibilità di bilancio reperite facendo ricorso in ordine prioritario:

a) alle risorse proprie, derivanti dall' applicazione di tariffe per gli utilizzi collettivi delle aree naturali protette, dai canoni di concessione dei beni appartenenti all' Ente gestore e dalle sanzioni comminate ai sensi dell' articolo 38;
b) alle risorse finanziarie erogate dagli Enti locali;
c) alle risorse finanziarie erogate dalla Regione.

Art. 34 - Finanziamenti straordinari per interventi di investimento.

1. Gli Enti parco promuovono iniziative compatibili con le finalità dell' area naturale protetta ed in particolare legate alla sostenibilità ed all' accessibilità.
2. Al fine del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare progetti per la realizzazione o il restauro di edifici nonché interventi sui relativi spazi aperti, che utilizzino tecniche di bio-architettura e di ingegneria forestale sostenibile.
3. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a finanziare interventi di manutenzione straordinaria di opere e manufatti ad uso pubblico, già previsti come finanziabili dall' Ente gestore, al servizio dell' attività dei parchi e delle riserve regionali e di interesse locale, qualora dette opere

e manufatti siano stati danneggiati da atti di vandalismo o eventi calamitosi e la manutenzione degli stessi non possa essere rinviata nel tempo senza pericolo per la pubblica incolumità.

4. Le attività agricole, quelle forestali, turistiche e della pesca, esercitate nelle aree naturali protette in conformità con gli strumenti di pianificazione e di regolazione delle stesse, rientrano prioritariamente tra le attività economiche locali da qualificare e da valorizzare.

5. La Giunta regionale detta criteri e direttive per i bandi destinati al finanziamento dei progetti di cui al comma 2.

TITOLO III - Istituzione Parco Interregionale del Delta del Po

Art. 35 - Indirizzi per l'istituzione del Parco Interregionale del Delta del Po.

1. Al fine di garantire la gestione unitaria del territorio del Delta del Po, e per una sua più efficace tutela e valorizzazione, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, propone un'intesa alla Regione Emilia Romagna con la quale definire i tempi ed il percorso istitutivo del parco interregionale del Delta del Po, ispirandosi ai principi di leale cooperazione istituzionale, di economicità e semplificazione amministrativa, nel rispetto dell'articolo 35 della legge 394/1991.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce al Consiglio regionale sull'intesa di cui al comma 1 per gli adempimenti conseguenti.

TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali

CAPO I - Vigilanza

Art. 36 - Relazione al Consiglio regionale.

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente ogni tre anni, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 37 - Vigilanza.

1. Salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive la vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalla presente legge, dal Piano del parco e dal regolamento, è esercitata dalle guardie venatorie provinciali, dagli organi di polizia locale, dal personale indicato dall'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora" e successive modificazioni, oppure dal Corpo Forestale dello Stato previa stipula di specifica convenzione.

Art. 38 - Sanzioni amministrative.

1. Ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, delle leggi istitutive, del piano del Parco, dei regolamenti del parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00, fermo restando l' obbligo della restituzione in pristino.

2. Nei seguenti casi le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate:

a) da euro xxx a euro yyyy per l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente e geneticamente dannose;

~~a)~~ b) da euro 200,00 ad euro 1.000,00 per l' uccisione di capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;

~~b)~~ c) da euro 200,00 ad euro 5.000,00 per l' estirpazione o per l' abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;

~~c)~~ d) da euro 1.000,00 ad euro 80.000,00 per la realizzazione di ogni opera o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, l' apertura di cave o di discariche di rifiuti, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l' apertura di strade, in difformità dalle norme di salvaguardia, dal piano ambientale e dai regolamenti;

~~d)~~ e) da euro 100,00 ad euro 1.000,00 per la circolazione con mezzi motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla circolazione di tali mezzi. ~~In caso di reiterazione dell' infrazione è comminata la confisca del mezzo servito per commettere l' infrazione.~~ E' sempre comminata la sanzione accessoria dell'immediata confisca del mezzo servito per commettere l'infrazione.

3. In ogni caso i contravventori sono tenuti alla demolizione o rimozione delle opere abusivamente eseguite, al ripristino dei luoghi e al risarcimento del danno. Sono confiscati i vegetali e gli altri beni rimossi o asportati, gli animali uccisi o catturati, le armi, i macchinari e gli attrezzi utilizzati per la violazione.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti all' Ente parco.

5. Le sanzioni sono comminate dal Direttore del parco con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

Art. 39 - Intervento sostitutivo.

1. In caso di ritardi od omissioni di atti obbligatori per legge oppure qualora siano assunti provvedimenti in contrasto con la presente legge oppure con il provvedimento istitutivo del Parco o della Riserva, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, nomina un Commissario per gli adempimenti necessari.

CAPO II - Norme transitorie e finali

Art. 40 - Disposizioni transitorie.

1. Gli articoli da 24 a 31 trovano applicazione decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

2. Entro il termine di cui al comma 1, gli organi ordinari e straordinari dei parchi già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla ricostituzione dei nuovi organi con le modalità previste al Capo IV. del Titolo II.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 gli organi ordinari e straordinari esistenti all' entrata in vigore della presente legge decadono.

4. In caso di inadempimento delle disposizioni di cui al comma 2, si provvede per il tramite di un commissario straordinario a tal fine nominato dal Presidente della Giunta regionale.

5. Sono fatti salvi i contratti in essere dei direttori per i quali si provvede alla nuova nomina alla data della rispettiva scadenza.

6. ~~I parchi già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge adeguano il proprio statuto a quanto previsto dalla presente legge entro un anno dalla ricostituzione dei nuovi organi; decorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta ai sensi dell' articolo 39.~~ Le norme di piani, regolamenti, lo statuto dei parchi regionali attualmente vigenti conservano validità fino alla loro scadenza o alla approvazione delle nuove leggi regionali di cui al comma seguente.

6 bis La Giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta appositi disegni di legge volti ad adeguare le leggi istitutive dei parchi esistenti alle disposizioni della presente legge anche per gli articoli non compresi tra quelli indicati al c. 1.

7. La Giunta regionale, in attuazione a quanto previsto dalla presente legge ed ai fini del perseguimento dell' interesse pubblico, è autorizzata ad effettuare la ricognizione dei rapporti giuridici e patrimoniali, dei beni e delle risorse umane e strumentali funzionali all' attività del Parco della Lessinia al fine del successivo subentro alla Comunità Montana della Lessinia da parte del nuovo Ente Parco.

8. Tutti i riferimenti alla Comunità Montana presenti nella legge regionale del 30 gennaio 1990, n. 12 "Norme per l' istituzione del parco naturale regionale della Lessinia", sono da intendersi fatti all' Ente parco Naturale Regionale della Lessinia.

9. Entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale effettua la ricognizione delle risorse umane e strumentali dei parchi regionali al fine di provvedere al nuovo assetto organizzativo dei parchi stessi.

10. Fino alla ricostituzione dei nuovi organi degli enti parco, ai procedimenti amministrativi e di pianificazione in corso si continuano ad applicare le relative leggi regionali istitutive, i regolamenti e i piani vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 41 - Modifiche e abrogazioni.

1. Dopo il comma 4, dell' articolo 27, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio" sono inseriti i seguenti commi:

"4 bis. Ai fini del parere di cui al comma 1 in relazione ai provvedimenti del Presidente o della Giunta regionale inerenti l' istituzione e i relativi strumenti di pianificazione dei parchi e riserve regionali, il comitato di cui al comma 2 è integrato dai rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale, ambiente, turismo, nonché da quattro esperti di chiara fama, nominati dal Presidente della Giunta regionale nelle seguenti discipline: geologia, scienze biologiche, scienze agrarie e forestali, paesaggio e aree protette e biodiversità naturalistica. Agli esperti spetta un gettone di presenza quantificato dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente.

4 ter. Ai fini dell' emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, qualora la pianificazione sia riferita ad aree che rientrano nel territorio di un parco istituito con legge regionale, il parere del comitato del comma 2 è rilasciato previa acquisizione di un parere da parte dell' Ente Parco da rendere entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde.

4 quater. Il responsabile della VTR assume le funzioni di Autorità Regionale Competente per l' attuazione della Rete Natura 2000.".

2. Decorsi centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le norme con essa incompatibili e, in particolare:

a) la legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali”;

b) gli articoli ~~5, 6, 7, 16 commi 3 e 4,~~ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 35 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 “Norme per l’istituzione del Parco Regionale dei Colli Euganei”;

c) gli articoli 12 e 16 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 “Norme per l’istituzione del Parco delle Dolomiti d’Ampezzo”;

d) gli articoli 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 e 29 della legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8 “Norme per l’istituzione del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile”;

e) gli articoli 7, 8, 9, 10, 15 comma 1, lettera e), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23, 24, 25, 26, 27 e 33 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 “Norme per l’istituzione del Parco Regionale del Delta del Po”;

f) gli articoli 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 “Norme per l’istituzione del parco naturale regionale della Lessinia”.

g) l’articolo 17 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento Generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000)”; ?????

~~h) il comma 1, dell’articolo 45 quinquies, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.~~

Art. 42 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 4.073.600,00 per l’esercizio 2016 ed euro 3.793.600,00 per gli esercizi 2017 e 2018, si fa fronte:

- quanto ad euro 4.072.000,00 per l’esercizio 2016 ed euro 3.792.000,00 per ciascun esercizio 2017 e 2018 con le risorse allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” - Titolo 01 “Spese correnti” afferenti al finanziamento della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” del bilancio di previsione 2016-2018;
- quanto ad euro 1.600,00 per ciascun esercizio 2016, 2017 e 2018 con le risorse allocate alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 01 “Organi istituzionali” - Titolo 01 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 430.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” - Titolo 02 “Contributi agli investimenti” afferenti al finanziamento della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” del bilancio di previsione 2016-2018.

INDICE

__RefHeading__3541_1298403972
__RefHeading__3541_1298403972
__RefHeading__3541_1298403972
__RefHeading__3541_1298403972
__RefHeading__3541_1298403972
__RefHeading__3541_1298403972
__RefHeading__3541_1298403972
__RefHeading__3541_1298403972
__RefHeading__3541_1298403972
__RefHeading__3541_1298403972
Nessuna voce di sommario trovata. *TITOLO I – Principi generali 3*
CAPO I – Finalità e oggetto 3
Art. 1 – Finalità ed obiettivi. 3
Art. 2 – Rete Ecologica regionale. 3
TITOLO II – La Rete Ecologica Regionale 4
CAPO I – Sistema delle Aree naturali protette 4
Art. 3 – Classificazione delle aree naturali protette. 4
Art. 4 – Parchi regionali. 4
Art. 5 – Riserve regionali. 4
Art. 6 – Ambiti territoriali dei parchi e delle riserve regionali. 5
Art. 7 – Procedimento di istituzione dei parchi regionali. 5
Art. 8 – Procedimento di istituzione delle riserve regionali. 6
Art. 9 –Piano del parco. 6
Art. 10 – Procedimento di formazione del Piano del parco. 7
Art. 11 – Istituzione di parchi e riserve interregionali. 8
Art. 12 – Istituzione di parchi e riserve di interesse locale. 8
CAPO II – Classificazione delle aree 8
Art. 13 – Aree di Riserva. 8
Art. 14 – Aree di protezione generale. 9
Art. 15 – Aree di promozione economica e sociale. 9
CAPO III – Attività e Interventi 9
Art. 16 – Attività nel territorio del parco e delle riserve. 9
Art. 17 – Gestione faunistica. 9
Art. 18 – Fauna e flora spontanea 10
Art. 19 – Veicoli e natanti. 10
Art. 20 – Regolamento del parco e della riserva. 10
Art. 21 – Programma di attuazione delle attività del parco e della riserva. 10
Art. 22 – Patrimonio regionale nelle aree naturali protette. 10
CAPO IV – Organizzazione dei parchi regionali 10
Art. 23 – Gestione. 11
Art. 24 – Organi. 11
Art. 25 - Art. 27 – Presidente del Parco. 11
Art. 26 – Consiglio Direttivo. 12
Art. 27 – Art. 25 – Comunità del Parco. 12
Art. 28 – Revisore dei Conti. 13

Art. 29 – Consulta del Parco. 13
Art. 30 – Comitato tecnico scientifico. 14
Art. 31 – Direttore e personale. 14
Art. 32 – Statuto. 15
CAPO V – Interventi di finanziamento 15
Art. 33 – Finanziamento ordinario della rete ecologica regionale. 15
Art. 34 – Finanziamenti straordinari per interventi di investimento. 16
TITOLO III – Istituzione Parco Interregionale del Delta del Po 16
Art. 35 – Indirizzi per l' istituzione del Parco Interregionale del Delta del Po. 16
TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali 16
CAPO I – Vigilanza 16
Art. 36 – Relazione al Consiglio regionale. 16
Art. 37 – Vigilanza. 16
Art. 38 – Sanzioni amministrative. 17
Art. 39 – Intervento sostitutivo. 17
CAPO II – Norme transitorie e finali 17
Art. 40 – Disposizioni transitorie. 17
Art. 41 – Modifiche e abrogazioni. 18
Art. 42 – Norma finanziaria. 18
CAPO I – Finalità e oggetto .....
Art. 1 – Finalità ed obiettivi. .....
Art. 2 – Rete Ecologica regionale. .....
TITOLO II – La Rete Ecologica Regionale 6
CAPO I – Sistema delle Aree naturali protette .....
Art. 3 – Classificazione delle aree naturali protette. .....
Art. 4 – Parchi regionali. .....
Art. 5 – Riserve regionali. .....
Art. 6 – Ambiti territoriali dei parchi e delle riserve regionali. .....
Art. 7 – Procedimento di istituzione dei parchi regionali. .....
Art. 8 – Procedimento di istituzione delle riserve regionali. .....
Art. 9 –Piano del parco. .....
Art. 10 – Procedimento di formazione del Piano del parco. .....
Art. 11 – Istituzione di parchi e riserve interregionali. .....
Art. 12 – Istituzione di parchi e riserve di interesse locale. .....
CAPO II – Classificazione delle aree .....
Art. 13 – Aree di Riserva. .....
Art. 14 – Aree di protezione generale. .....
Art. 15 – Aree di promozione economica e sociale. .....
CAPO III – Attività e Interventi .....
Art. 16 – Attività nel territorio del parco e delle riserve. .....
Art. 17 – Gestione faunistica. .....
Art. 18 – Fauna e flora spontanea. .....
Art. 19 – Veicoli e natanti. .....
Art. 20 – Regolamento del parco e della riserva. .....
Art. 21 – Programma di attuazione delle attività del parco e della riserva. .....

Art. 22 – Patrimonio regionale nelle aree naturali protette. .....
CAPO IV – Organizzazione dei parchi regionali.....
Art. 23 – Gestione. .....
Art. 24 – Organi. .....
Art. 25 - Art. 27 – Presidente del Parco. .....
Art. 26 – Consiglio Direttivo. .....
Art. 27 – Art. 25 – Comunità del Parco. .....
Art. 28 – Revisore dei Conti. .....
Art. 29 – Consulta del Parco. .....
Art. 30 – Comitato tecnico scientifico. .....
Art. 31 – Direttore e personale. .....
Art. 32 – Statuto. .....
CAPO V – Interventi di finanziamento .....
Art. 33 – Finanziamento ordinario della rete ecologica regionale. .....
Art. 34 – Finanziamenti straordinari per interventi di investimento. .....
TITOLO III – Istituzione Parco Interregionale del Delta del Po 18
Art. 35 – Indirizzi per l' istituzione del Parco Interregionale del Delta del Po. .....
TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali 18
CAPO I – Vigilanza.....
Art. 36 – Relazione al Consiglio regionale. .....
Art. 37 – Vigilanza. .....
Art. 38 – Sanzioni amministrative. .....
Art. 39 – Intervento sostitutivo. .....
CAPO II – Norme transitorie e finali .....
Art. 40 – Disposizioni transitorie. .....
Art. 41 – Modifiche e abrogazioni. .....
Art. 42 – Norma finanziaria. .....
CAPO I – Finalità e oggetto.....
Art. 1 – Finalità ed obiettivi. .....
Art. 2 – Rete Ecologica regionale. .....
TITOLO II – La Rete Ecologica Regionale .....
CAPO I – Sistema delle Aree naturali protette .....
Art. 3 – Classificazione delle aree naturali protette. .....
Art. 4 – Parchi regionali. .....
Art. 5 – Riserve regionali. .....
Art. 6 – Ambiti territoriali dei parchi e delle riserve regionali. .....
Art. 7 – Procedimento di istituzione dei parchi regionali. .....
Art. 8 – Procedimento di istituzione delle riserve regionali. .....
Art. 9 –Piano del parco. .....
Art. 10 – Procedimento di formazione del Piano del parco. .....
Art. 11 – Istituzione di parchi e riserve interregionali. .....
Art. 12 – Istituzione di parchi e riserve di interesse locale. .....
CAPO II – Classificazione delle aree.....
Art. 13 – Aree di Riserva. .....
Art. 14 – Aree di protezione generale. .....

Art. 15 – Aree di promozione economica e sociale. .....
CAPO III – Attività e Interventi.....
Art. 16 – Attività nel territorio del parco e delle riserve. .....
Art. 17 – Gestione faunistica. .....
Art. 18 – Fauna e flora spontanea.....
Art. 19 – Veicoli e natanti. .....
Art. 20 – Regolamento del parco e della riserva. .....
Art. 21 – Programma di attuazione delle attività del parco e della riserva. .....
Art. 22 – Patrimonio regionale nelle aree naturali protette. .....
CAPO IV – Organizzazione dei parchi regionali.....
Art. 23 – Gestione. .....
Art. 24 – Organi. .....
Art. 25 - Art. 27 – Presidente del Parco. .....
Art. 26 – Consiglio Direttivo. .....
Art. 27 – Art. 25 – Comunità del Parco. .....
Art. 28 – Revisore dei Conti. .....
Art. 29 – Consulta del Parco. .....
Art. 30 – Comitato tecnico scientifico. .....
Art. 31 – Direttore e personale. .....
Art. 32 – Statuto. .....
CAPO V – Interventi di finanziamento .....
Art. 33 – Finanziamento ordinario della rete ecologica regionale. .....
Art. 34 – Finanziamenti straordinari per interventi di investimento. .....
TITOLO III – Istituzione Parco Interregionale del Delta del Po .....
Art. 35 – Indirizzi per l' istituzione del Parco Interregionale del Delta del Po.....
TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali .....
CAPO I – Vigilanza.....
Art. 36 – Relazione al Consiglio regionale. .....
Art. 37 – Vigilanza. .....
Art. 38 – Sanzioni amministrative. .....
Art. 39 – Intervento sostitutivo. .....
CAPO II – Norme transitorie e finali .....
Art. 40 – Disposizioni transitorie. .....
Art. 41 – Modifiche e abrogazioni. .....
Art. 42 – Norma finanziaria. .....
CAPO I – Finalità e oggetto.....
Art. 1 – Finalità ed obiettivi. .....
Art. 2 – Rete Ecologica regionale. .....
TITOLO II – La Rete Ecologica Regionale .....
CAPO I – Sistema delle Aree naturali protette .....
Art. 3 – Classificazione delle aree naturali protette. .....
Art. 4 – Parchi regionali. .....
Art. 5 – Riserve regionali. .....
Art. 6 – Ambiti territoriali dei parchi e delle riserve regionali. .....
Art. 7 – Procedimento di istituzione dei parchi regionali. .....

Art. 8 – Procedimento di istituzione delle riserve regionali. .....
Art. 9 –Piano del parco. .....
Art. 10 – Procedimento di formazione del Piano del parco. .....
Art. 11 – Istituzione di parchi e riserve interregionali. .....
Art. 12 – Istituzione di parchi e riserve di interesse locale. .....
CAPO II – Classificazione delle aree.....
Art. 13 – Aree di Riserva. .....
Art. 14 – Aree di protezione generale. .....
Art. 15 – Aree di promozione economica e sociale. .....
CAPO III – Attività e Interventi.....
Art. 16 – Attività nel territorio del parco e delle riserve. .....
Art. 17 – Gestione faunistica. .....
Art. 18 – Fauna e flora spontanea.....
Art. 19 – Veicoli e natanti. .....
Art. 20 – Regolamento del parco e della riserva. .....
Art. 21 – Programma di attuazione delle attività del parco e della riserva. .....
Art. 22 – Patrimonio regionale nelle aree naturali protette. .....
CAPO IV – Organizzazione dei parchi regionali.....
Art. 23 – Gestione. .....
Art. 24 – Organi. .....
Art. 25 - Art. 27 – Presidente del Parco. .....
Art. 26 – Consiglio Direttivo. .....
Art. 27 – Art. 25 – Comunità del Parco. .....
Art. 28 – Revisore dei Conti. .....
Art. 29 – Consulta del Parco. .....
Art. 30 – Comitato tecnico scientifico. .....
Art. 31 – Direttore e personale. .....
Art. 32 – Statuto. .....
CAPO V – Interventi di finanziamento .....
Art. 33 – Finanziamento ordinario della rete ecologica regionale. .....
Art. 34 – Finanziamenti straordinari per interventi di investimento. .....
TITOLO III – Istituzione Parco Interregionale del Delta del Po .....
Art. 35 – Indirizzi per l' istituzione del Parco Interregionale del Delta del Po.....
TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali .....
CAPO I – Vigilanza.....
Art. 36 – Relazione al Consiglio regionale. .....
Art. 37 – Vigilanza. .....
Art. 38 – Sanzioni amministrative. .....
Art. 39 – Intervento sostitutivo. .....
CAPO II – Norme transitorie e finali.....
Art. 40 – Disposizioni transitorie. .....
Art. 41 – Modifiche e abrogazioni. .....
Art. 42 – Norma finanziaria. .....
CAPO I – Finalità e oggetto.....
Art. 1 – Finalità ed obiettivi. .....

Art. 2 – Rete Ecologica regionale. .....
TITOLO II – La Rete Ecologica Regionale .....
CAPO I – Sistema delle Aree naturali protette .....
Art. 3 – Classificazione delle aree naturali protette. .....
Art. 4 – Parchi regionali. .....
Art. 5 – Riserve regionali. .....
Art. 6 – Ambiti territoriali dei parchi e delle riserve regionali. .....
Art. 7 – Procedimento di istituzione dei parchi regionali. .....
Art. 8 – Procedimento di istituzione delle riserve regionali. .....
Art. 9 –Piano del parco. .....
Art. 10 – Procedimento di formazione del Piano del parco. .....
Art. 11 – Istituzione di parchi e riserve interregionali. .....
Art. 12 – Istituzione di parchi e riserve di interesse locale. .....
CAPO II – Classificazione delle aree .....
Art. 13 – Aree di Riserva. .....
Art. 14 – Aree di protezione generale. .....
Art. 15 – Aree di promozione economica e sociale. .....
CAPO III – Attività e Interventi .....
Art. 16 – Attività nel territorio del parco e delle riserve. .....
Art. 17 – Gestione faunistica. .....
Art. 18 – Fauna e flora spontanea. .....
Art. 19 – Veicoli e natanti. .....
Art. 20 – Regolamento del parco e della riserva. .....
Art. 21 – Programma di attuazione delle attività del parco e della riserva. .....
Art. 22 – Patrimonio regionale nelle aree naturali protette. .....
CAPO IV – Organizzazione dei parchi regionali .....
Art. 23 – Gestione. .....
Art. 24 – Organi. .....
Art. 25 - Art. 27 – Presidente del Parco. .....
Art. 26 – Consiglio Direttivo. .....
Art. 27 – Art. 25 – Comunità del Parco. .....
Art. 28 – Revisore dei Conti. .....
Art. 29 – Consulta del Parco. .....
Art. 30 – Comitato tecnico scientifico. .....
Art. 31 – Direttore e personale. .....
Art. 32 – Statuto. .....
CAPO V – Interventi di finanziamento .....
Art. 33 – Finanziamento ordinario della rete ecologica regionale. .....
Art. 34 – Finanziamenti straordinari per interventi di investimento. .....
TITOLO III – Istituzione Parco Interregionale del Delta del Po .....
Art. 35 – Indirizzi per l' istituzione del Parco Interregionale del Delta del Po. .....
TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali .....
CAPO I – Vigilanza .....
Art. 36 – Relazione al Consiglio regionale. .....
Art. 37 – Vigilanza. .....

Art. 38 – Sanzioni amministrative. .....
Art. 39 – Intervento sostitutivo. .....
CAPO II – Norme transitorie e finali .....
Art. 40 – Disposizioni transitorie. .....
Art. 41 – Modifiche e abrogazioni. .....
Art. 42 – Norma finanziaria. .....
CAPO I – Finalità e oggetto .....
Art. 1 – Finalità ed obiettivi. .....
Art. 2 – Rete Ecologica regionale. .....
TITOLO II – La Rete Ecologica Regionale .....
CAPO I – Sistema delle Aree naturali protette .....
Art. 3 – Classificazione delle aree naturali protette. .....
Art. 4 – Parchi regionali. .....
Art. 5 – Riserve regionali. .....
Art. 6 – Ambiti territoriali dei parchi e delle riserve regionali. .....
Art. 7 – Procedimento di istituzione dei parchi regionali. .....
Art. 8 – Procedimento di istituzione delle riserve regionali. .....
Art. 9 –Piano del parco. .....
Art. 10 – Procedimento di formazione del Piano del parco. .....
Art. 11 – Istituzione di parchi e riserve interregionali. .....
Art. 12 – Istituzione di parchi e riserve di interesse locale. .....
CAPO II – Classificazione delle aree .....
Art. 13 – Aree di Riserva. .....
Art. 14 – Aree di protezione generale. .....
Art. 15 – Aree di promozione economica e sociale. .....
CAPO III – Attività e Interventi .....
Art. 16 – Attività nel territorio del parco e delle riserve. .....
Art. 17 – Gestione faunistica. .....
Art. 18 – Fauna e flora spontanea. .....
Art. 19 – Veicoli e natanti. .....
Art. 20 – Regolamento del parco e della riserva. .....
Art. 21 – Programma di attuazione delle attività del parco e della riserva. .....
Art. 22 – Patrimonio regionale nelle aree naturali protette. .....
CAPO IV – Organizzazione dei parchi regionali .....
Art. 23 – Gestione. .....
Art. 24 – Organi. .....
Art. 25 - Art. 27 – Presidente del Parco. .....
Art. 26 – Consiglio Direttivo. .....
Art. 27 – Art. 25 – Comunità del Parco. .....
Art. 28 – Revisore dei Conti. .....
Art. 29 – Consulta del Parco. .....
Art. 30 – Comitato tecnico scientifico. .....
Art. 31 – Direttore e personale. .....
Art. 32 – Statuto. .....
CAPO V – Interventi di finanziamento .....

Art. 33 – Finanziamento ordinario della rete ecologica regionale. .....
Art. 34 – Finanziamenti straordinari per interventi di investimento. .....
TITOLO III – Istituzione Parco Interregionale del Delta del Po .....
Art. 35 – Indirizzi per l' istituzione del Parco Interregionale del Delta del Po. .....
TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali .....
CAPO I – Vigilanza .....
Art. 36 – Relazione al Consiglio regionale. .....
Art. 37 – Vigilanza. .....
Art. 38 – Sanzioni amministrative. .....
Art. 39 – Intervento sostitutivo. .....
CAPO II – Norme transitorie e finali .....
Art. 40 – Disposizioni transitorie. .....
Art. 41 – Modifiche e abrogazioni. .....
Art. 42 – Norma finanziaria. .....
CAPO I – Finalità e oggetto .....
Art. 1 – Finalità ed obiettivi. .....
Art. 2 – Rete Ecologica regionale. .....
TITOLO II – La Rete Ecologica Regionale .....
CAPO I – Sistema delle Aree naturali protette .....
Art. 3 – Classificazione delle aree naturali protette. .....
Art. 4 – Parchi regionali. .....
Art. 5 – Riserve regionali. .....
Art. 6 – Ambiti territoriali dei parchi e delle riserve regionali. .....
Art. 7 – Procedimento di istituzione dei parchi regionali. .....
Art. 8 – Procedimento di istituzione delle riserve regionali. .....
Art. 9 –Piano del parco. .....
Art. 10 – Procedimento di formazione del Piano del parco. .....
Art. 11 – Istituzione di parchi e riserve interregionali. .....
Art. 12 – Istituzione di parchi e riserve di interesse locale. .....
CAPO II – Classificazione delle aree .....
Art. 13 – Aree di Riserva. .....
Art. 14 – Aree di protezione generale. .....
Art. 15 – Aree di promozione economica e sociale. .....
CAPO III – Attività e Interventi .....
Art. 16 – Attività nel territorio del parco e delle riserve. .....
Art. 17 – Gestione faunistica. .....
Art. 18 – Fauna e flora spontanea. .....
Art. 19 – Veicoli e natanti. .....
Art. 20 – Regolamento del parco e della riserva. .....
Art. 21 – Programma di attuazione delle attività del parco e della riserva. .....
Art. 22 – Patrimonio regionale nelle aree naturali protette. .....
CAPO IV – Organizzazione dei parchi regionali .....
Art. 23 – Gestione. .....
Art. 24 – Organi. .....
Art. 25 - Art. 27 – Presidente del Parco. .....

Art. 26 – Consiglio Direttivo. .....
Art. 27 – Art. 25 – Comunità del Parco. .....
Art. 28 – Revisore dei Conti. .....
Art. 29 – Consulta del Parco. .....
Art. 30 – Comitato tecnico scientifico. .....
Art. 31 – Direttore e personale. .....
Art. 32 – Statuto. .....
CAPO V – Interventi di finanziamento .....
Art. 33 – Finanziamento ordinario della rete ecologica regionale. .....
Art. 34 – Finanziamenti straordinari per interventi di investimento. .....
TITOLO III – Istituzione Parco Interregionale del Delta del Po .....
Art. 35 – Indirizzi per l' istituzione del Parco Interregionale del Delta del Po. .....
TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali .....
CAPO I – Vigilanza .....
Art. 36 – Relazione al Consiglio regionale. .....
Art. 37 – Vigilanza. .....
Art. 38 – Sanzioni amministrative. .....
Art. 39 – Intervento sostitutivo. .....
CAPO II – Norme transitorie e finali .....
Art. 40 – Disposizioni transitorie. .....
Art. 41 – Modifiche e abrogazioni. .....
Art. 42 – Norma finanziaria. .....
CAPO I – Finalità e oggetto .....
Art. 1 – Finalità ed obiettivi. .....
Art. 2 – Rete Ecologica regionale. .....
TITOLO II – La Rete Ecologica Regionale .....
CAPO I – Sistema delle Aree naturali protette .....
Art. 3 – Classificazione delle aree naturali protette. .....
Art. 4 – Parchi regionali. .....
Art. 5 – Riserve regionali. .....
Art. 6 – Ambiti territoriali dei parchi e delle riserve regionali. .....
Art. 7 – Procedimento di istituzione dei parchi regionali. .....
Art. 8 – Procedimento di istituzione delle riserve regionali. .....
Art. 9 –Piano del parco. .....
Art. 10 – Procedimento di formazione del Piano del parco. .....
Art. 11 – Istituzione di parchi e riserve interregionali. .....
Art. 12 – Istituzione di parchi e riserve di interesse locale. .....
CAPO II – Classificazione delle aree .....
Art. 13 – Aree di Riserva. .....
Art. 14 – Aree di protezione generale. .....
Art. 15 – Aree di promozione economica e sociale. .....
CAPO III – Attività e Interventi .....
Art. 16 – Attività nel territorio del parco e delle riserve. .....
Art. 17 – Gestione faunistica. .....
Art. 18 – Fauna e flora spontanea. .....

Art. 19 – Veicoli e natanti.
Art. 20 – Regolamento del parco e della riserva.
Art. 21 – Programma di attuazione delle attività del parco e della riserva.
Art. 22 – Patrimonio regionale nelle aree naturali protette.
CAPO IV – Organizzazione dei parchi regionali
Art. 23 – Gestione.
Art. 24 – Organi.
Art. 25 - Art. 27 – Presidente del Parco.
Art. 26 – Consiglio Direttivo.
Art. 27 – Art. 25 – Comunità del Parco.
Art. 28 – Revisore dei Conti.
Art. 29 – Consulta del Parco.
Art. 30 – Comitato tecnico scientifico.
Art. 31 – Direttore e personale.
Art. 32 – Statuto.
CAPO V – Interventi di finanziamento
Art. 33 – Finanziamento ordinario della rete ecologica regionale.
Art. 34 – Finanziamenti straordinari per interventi di investimento.
TITOLO III – Istituzione Parco Interregionale del Delta del Po
Art. 35 – Indirizzi per l' istituzione del Parco Interregionale del Delta del Po.
TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali
CAPO I – Vigilanza
Art. 36 – Relazione al Consiglio regionale.
Art. 37 – Vigilanza.
Art. 38 – Sanzioni amministrative.
Art. 39 – Intervento sostitutivo.
CAPO II – Norme transitorie e finali
Art. 40 – Disposizioni transitorie.
Art. 41 – Modifiche e abrogazioni.
Art. 42 – Norma finanziaria.
CAPO I – Finalità e oggetto
Art. 1 – Finalità ed obiettivi.
Art. 2 – Rete Ecologica regionale.
TITOLO II – La Rete Ecologica Regionale
CAPO I – Sistema delle Aree naturali protette
Art. 3 – Classificazione delle aree naturali protette.
Art. 4 – Parchi regionali.
Art. 5 – Riserve regionali.
Art. 6 – Ambiti territoriali dei parchi e delle riserve regionali.
Art. 7 – Procedimento di istituzione dei parchi regionali.
Art. 8 – Procedimento di istituzione delle riserve regionali.
Art. 9 –Piano del parco.
Art. 10 – Procedimento di formazione del Piano del parco.
Art. 11 – Istituzione di parchi e riserve interregionali.
Art. 12 – Istituzione di parchi e riserve di interesse locale.

CAPO II – Classificazione delle aree
Art. 13 – Aree di Riserva.
Art. 14 – Aree di protezione generale.
Art. 15 – Aree di promozione economica e sociale.
CAPO III – Attività e Interventi
Art. 16 – Attività nel territorio del parco e delle riserve.
Art. 17 – Gestione faunistica.
Art. 18 – Fauna e flora spontanea
Art. 19 – Veicoli e natanti.
Art. 20 – Regolamento del parco e della riserva.
Art. 21 – Programma di attuazione delle attività del parco e della riserva.
Art. 22 – Patrimonio regionale nelle aree naturali protette.
CAPO IV – Organizzazione dei parchi regionali
Art. 23 – Gestione.
Art. 24 – Organi.
Art. 25 – Presidente del Parco.
Art. 26 – Consiglio Direttivo.
Art. 27 – Comunità del Parco.
Art. 28 – Revisore dei Conti.
Art. 29 – Consulta del Parco.
Art. 30 – Comitato tecnico scientifico.
Art. 31 – Direttore e personale.
Art. 32 – Statuto.
CAPO V – Interventi di finanziamento
Art. 33 – Finanziamento ordinario della rete ecologica regionale.
Art. 34 – Finanziamenti straordinari per interventi di investimento.
TITOLO III – Istituzione Parco Interregionale del Delta del Po
Art. 35 – Indirizzi per l' istituzione del Parco Interregionale del Delta del Po.
TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali
CAPO I – Vigilanza
Art. 36 – Relazione al Consiglio regionale.
Art. 37 – Vigilanza.
Art. 38 – Sanzioni amministrative.
Art. 39 – Intervento sostitutivo.
CAPO II – Norme transitorie e finali
Art. 40 – Disposizioni transitorie.
Art. 41 – Modifiche e abrogazioni.
Art. 42 – Norma finanziaria.
CAPO I – Finalità e oggetto
Art. 1 – Finalità ed obiettivi.
Art. 2 – Rete Ecologica regionale.
TITOLO II – La Rete Ecologica Regionale
CAPO I – Sistema delle Aree naturali protette
Art. 3 – Classificazione delle aree naturali protette.
Art. 4 – Parchi regionali.

Art. 5 – Riserve regionali. .....
Art. 6 – Ambiti territoriali dei parchi e delle riserve regionali. .....
Art. 7 – Procedimento di istituzione dei parchi regionali. .....
Art. 8 – Procedimento di istituzione delle riserve regionali. .....
Art. 9 –Piano del parco. .....
Art. 10 – Procedimento di formazione del Piano del parco. .....
Art. 11 – Istituzione di parchi e riserve interregionali. .....
Art. 12 – Istituzione di parchi e riserve di interesse locale. .....
CAPO II – Classificazione delle aree .....
Art. 13 – Aree di Riserva. .....
Art. 14 – Aree di protezione generale. .....
Art. 15 – Aree di promozione economica e sociale. .....
CAPO III – Attività e Interventi .....
Art. 16 – Attività nel territorio del parco e delle riserve. .....
Art. 17 – Gestione faunistica. .....
Art. 18 – Fauna e flora spontanea .....
Art. 19 – Veicoli e natanti. .....
Art. 20 – Regolamento del parco e della riserva. .....
Art. 21 – Programma di attuazione delle attività del parco e della riserva. .....
Art. 22 – Patrimonio regionale nelle aree naturali protette. .....
CAPO IV – Organizzazione dei parchi regionali .....
Art. 23 – Gestione. .....
Art. 24 – Organi. .....
Art. 25 – Presidente del Parco. .....
Art. 26 – Consiglio Direttivo. .....
Art. 27 – Comunità del Parco. .....
Art. 28 – Revisore dei Conti. .....
Art. 29 – Consulta del Parco. .....
Art. 30 – Comitato tecnico scientifico. .....
Art. 31 – Direttore e personale. .....
Art. 32 – Statuto. .....
CAPO V – Interventi di finanziamento .....
Art. 33 – Finanziamento ordinario della rete ecologica regionale. .....
Art. 34 – Finanziamenti straordinari per interventi di investimento. .....
TITOLO III – Istituzione Parco Interregionale del Delta del Po .....
Art. 35 – Indirizzi per l' istituzione del Parco Interregionale del Delta del Po. .....
TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali .....
CAPO I – Vigilanza .....
Art. 36 – Relazione al Consiglio regionale. .....
Art. 37 – Vigilanza. .....
Art. 38 – Sanzioni amministrative. .....
Art. 39 – Intervento sostitutivo. .....
CAPO II – Norme transitorie e finali .....
Art. 40 – Disposizioni transitorie. .....
Art. 41 – Modifiche e abrogazioni. .....

Art. 42 – Norma finanziaria.
CAPO I – Finalità e oggetto
Art. 1 – Finalità ed obiettivi.
Art. 2 – Rete Ecologica regionale.
TITOLO II – La Rete Ecologica Regionale
CAPO I – Sistema delle Aree naturali protette
Art. 3 – Classificazione delle aree naturali protette.
Art. 4 – Parchi regionali.
Art. 5 – Riserve regionali.
Art. 6 – Ambiti territoriali dei parchi e delle riserve regionali.
Art. 7 – Procedimento di istituzione dei parchi regionali.
Art. 8 – Procedimento di istituzione delle riserve regionali.
Art. 9 –Piano del parco.
Art. 10 – Procedimento di formazione del Piano del parco.
Art. 11 – Istituzione di parchi e riserve interregionali.
Art. 12 – Istituzione di parchi e riserve di interesse locale.
CAPO II – Classificazione delle aree
Art. 13 – Aree di Riserva.
Art. 14 – Aree di protezione generale.
Art. 15 – Aree di promozione economica e sociale.
CAPO III – Attività e Interventi
Art. 16 – Attività nel territorio del parco e delle riserve.
Art. 17 – Gestione faunistica.
Art. 18 – Fauna e flora spontanea
Art. 19 – Veicoli e natanti.
Art. 20 – Regolamento del parco e della riserva.
Art. 21 – Programma di attuazione delle attività del parco e della riserva.
Art. 22 – Patrimonio regionale nelle aree naturali protette.
CAPO IV – Organizzazione dei parchi regionali
Art. 23 – Gestione.
Art. 24 – Organi.
Art. 25 – Presidente del Parco.
Art. 26 – Consiglio Direttivo.
Art. 27 – Comunità del Parco.
Art. 28 – Revisore dei Conti.
Art. 29 – Consulta del Parco.
Art. 30 – Comitato tecnico scientifico.
Art. 31 – Direttore e personale.
Art. 32 – Statuto.
CAPO V – Interventi di finanziamento
Art. 33 – Finanziamento ordinario della rete ecologica regionale.
Art. 34 – Finanziamenti straordinari per interventi di investimento.
TITOLO III – Istituzione Parco Interregionale del Delta del Po
Art. 35 – Indirizzi per l' istituzione del Parco Interregionale del Delta del Po
TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali

CAPO I – Vigilanza
Art. 36 – Relazione al Consiglio regionale.
Art. 37 – Vigilanza.
Art. 38 – Sanzioni amministrative.
Art. 39 – Intervento sostitutivo.
CAPO II – Norme transitorie e finali
Art. 40 – Disposizioni transitorie.
Art. 41 – Modifiche e abrogazioni.
Art. 42 – Norma finanziaria.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 143 RELATIVO A:

DISCIPLINA E VALORIZZAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE E DELLE AREE NATURALI PROTETTE

ALLEGATO A

Allegato A

Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali

Ambiti di interesse regionale - Regione Biogeografica alpina

1. Bosco del Cansiglio e Monte Dolada
2. Monte Baldo
3. Valli di Gares e San Lucano

Ambiti di interesse regionale - Regione Biogeografica continentale

1. Laguna di Venezia
2. Medio corso del Brenta
3. Medio corso del Piave

Ambiti di interesse locale - Regione Biogeografica alpina

1. Antica strada d'Alemagna, strada della Greola
2. Lago di Misurina
3. Monte Faverghera
4. Torbiera di Lipoi
5. Valle dell'Ardo
6. Ambito del Torrente Caorame
7. Val Gàdena, Calà del Sasso
8. Grotte del Caglieron

Ambiti di interesse locale - Regione Biogeografica continentale

1. Ambiti fluviali del Mincio
2. Ambiti fluviali del Reghena e Lemene
3. Ambito fluviale del Livenza
4. Anfiteatro morenico di Rivoli
5. Bosco di Cavalier
6. Bosco di Cessalto
7. Bosco di Dueville
8. Bosco di Gaiarine
9. Bosco di Lison
10. Foce dell'Adige
11. Fontane bianche di Lancenigo
12. Laguna del Morto
13. Laguna di Caorle
14. Palude del Feniletto
15. Palude di Pellegrina
16. Sguazzo di Rivalunga
17. Val d'Assa
18. Valli Grandi Veronesi